

**TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO  
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI  
IL GIUDICE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/12/2019;

LETTI gli atti e i documenti di causa;

RILEVATO che FIDEIUSSORE ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.r OMISSIS;

RILEVATO, altresì, che l'opponente ha chiesto disporsi in via d'urgenza la sospensione della esecuzione della suddetta cartella sulla scorta dei seguenti motivi:

1. nullità della cartella esattoriale per omessa notifica dell'avviso di pagamento;
2. illegittimità dell'escussione del Fondo di Garanzia per violazione dell'art. 2 comma 3 e 4 D.M. n. 152/2005;
3. illegittimità ed abusività del comportamento della BANCA X nella gestione del rapporto contrattuale ed extracontrattuale con la SOCIETÀ;
4. contestazione dell'ammontare del credito azionato dalla BANCA X oggetto poi di escussione del Fondo di garanzia;
5. provvisorietà dei titoli opposti giudizialmente;
6. nullità ed inefficacia delle fideiussioni omnibus rilasciate dai garanti;
7. iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di proprietà della società;
8. pregiudizio alla reputazione commerciale della società opponente;

CONSIDERATO che la delibazione dell'istanza di sospensione deve avvenire alla stregua della valutazione sommaria di natura prognostica caratterizzante la presente fase in ordine alla ricorrenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;

**osserva**

preliminarmente, deve darsi atto che, con richiesta del 27.04.2016 (cfr. doc. 18 fascicolo parte convenuta), la BANCA X, ha domandato l'accesso al Fondo di cui alla l. 23 dicembre 1996 n. 662 per un finanziamento richiesto dalla SOCIETÀ dell'importo di Euro 425.000,00 (cfr. doc. 26 fascicolo parte convenuta). Il richiamato affidamento era garantito da fideiussioni rilasciate in via personale da FIDEIUSSORI (cfr. doc. 28 fascicolo parte convenuta). Ammessa l'operazione alla garanzia del Fondo con delibera del 13.05.2016, nell'importo massimo garantito quantificato in euro 255.000,00, la BANCA X richiedeva l'attivazione della garanzia, adducendo l'inadempimento della società debitrice, a far data dal 23.06.2017, alle proprie obbligazioni per un importo di Euro 367.579,57, poi successivamente precisato in Euro 367.632,94. L'importo garantito veniva poi liquidato nella misura di Euro 220.547,74 con delibera del 13.06.2018, oggetto di immediata comunicazione e pagamento direttamente nei confronti dell'incorporante BANCA X. In data 23.06.2017, la BANCA X provvedeva a costituire in mora la parte debitrice ottenendo, in data 17.10.2018, atto di ingiunzione della Banca Y nei confronti dei debitori (cfr. doc. 25 fascicolo cit.);

passando alla valutazione dei motivi di opposizione, gli stessi non possono ritenersi dotati, allo stato, di quel grado di probabile fondatezza sul quale basare la sospensione dell'efficacia della cartella di pagamento per le ragioni che seguono:

quanto al primo motivo, relativo all'asserita nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso di pagamento spedito solo con raccomandata, è noto come "in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, trova applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 per il quale la

*Ordinanza, Tribunale di Fermo, Giudice Mariannunziata Taverna, del 9 marzo 2020*

notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, penultimo comma secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione" (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 14327 del 19/06/2009, n. 14105 del 2000). In ogni caso, la doglianza di nullità sollevata dall'opponente in relazione alla notifica della cartella esattoriale si può certamente ritenere sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., essendo stato comunque in grado di proporre opposizione specifica in relazione ai crediti riportati nelle cartelle opposte, come si evince dal dettagliato atto di opposizione;

quanto al secondo, al quinto e al settimo motivo, relativi, rispettivamente, alla ricorrenza dei presupposti per l'escussione del Fondo da parte dell'Istituto di Credito mutuante, alla inapplicabilità dell'art. 9 d.lgs. 132/1998 nei confronti dei garanti, alla provvisorietà dei titoli opposti giudizialmente e alla iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di proprietà della società, è sufficiente rilevare, da un lato, come in base all'art. 2 co. 4 D.M. n. 18456/2005 del 20.06.2005, operi il meccanismo di surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c. per le somme versate dalla BANCA Y al creditore mutuante semplicemente a seguito dell'inadempimento del contratto di mutuo assistito dalla garanzia pubblica da parte della piccola e media impresa mutuataria; dall'altro lato, in base all'art. 1204 c.c., la surrogazione opera anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzia per il debitore (cfr. Cass. Civ., sez. III, 12/12/2008, n. 29216). Pertanto, per effetto della surrogazione legale, la BANCA Y ha acquisito il credito vantato originariamente dalla banca con tutti gli accessori e le garanzie che vi afferiscono, compresa la garanzia personale prestata dai fideiussori. L'affermazione che precede è supportata dalla formulazione dell'art. 8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2015 che ha dato un'interpretazione autentica all'art.9 del medesimo decreto. Né può cogliere nel segno il rilievo relativo alla inidoneità del titolo esecutivo (decreti ingiuntivi ancora sub iudice nei relativi e paralleli giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo) a legittimare la surrogazione della Banca Y. La detta surroga – come detto – è riconosciuta legislativamente e in conseguenza dell'inadempimento – tra l'altro non contestato – del debitore principale e dei suoi coobbligati susseguente all'avvenuta liquidazione, da parte di MCC, della perdita accertata in favore della banca mutuante. Ne deriva che il Fondo di Garanzia è oggi pienamente legittimato ad agire tramite ruolo nei confronti della SOCIETÀ e dei suoi garanti e ciò indipendentemente anche dall'iscrizione di ipoteca da parte della Banca mutuante sui beni di proprietà della detta società;

quanto al terzo motivo relativo alla illegittimità del recesso dai contratti di finanziamento e della revoca degli affidamenti concessi da parte di BANCA X, deve rilevarsi come non può invocarsi, allo stato, alcun meccanismo a tutela della società opponente discendente dall'art.182 septies l. fall., in quanto gli accordi di ristrutturazione e la convenzione di moratoria tra la società opponente, destinataria del finanziamento garantito, e i creditori, al momento della revoca del finanziamento, si trovavano ancora in fase di trattative. In questo senso, nessuna norma dell'ordinamento elide o subordina al raggiungimento di talune maggioranze l'esercizio del diritto di ognuno degli intermediari finanziari di sottrarsi alle trattative o a porre il proprio dissenso potendo, al più rilevare, il suddetto contegno in termini risarcitori secondo il metro del rispetto dei canoni di correttezza e buona fede;

quanto al sesto motivo, relativo alla dedotta nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate dai garanti e meglio specificate in atti in quanto conformi allo schema ABI del 2003 e, dunque, stipulate in violazione alla normativa antitrust, si deve rilevare che la contrarietà alla suddetta normativa antitrust è stata riscontrata non in relazione all'intero testo contrattuale, bensì con riferimento esclusivamente a tre clausole del modello di fideiussione predisposto dall'ABI: clausole che attengono prettamente alla durata della garanzia, prevedendo la permanenza della stessa anche in presenza di vicende estintive o cause di invalidità riguardanti

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Ordinanza, Tribunale di Fermo, Giudice Mariannunziata Taverna, del 9 marzo 2020*

l'obbligazione principale garantita, ed anche a prescindere dai termini di cui all'art. 1957 c.c.. Di conseguenza, quand'anche si volesse ritenere che la contrarietà della intesa "a monte" possa riverberarsi sulla validità del negozio "a valle", tale invalidità sembrerebbe afferire solo ad alcune clausole della fideiussione sottoscritta dagli opposenti. Orbene, ai sensi del primo comma dell'art. 1419 c.c., la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che "La nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito", (Sez. 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014, Rv. 633338 - 01). Ciò premesso, la questione giuridica da affrontare attiene alla valutazione dell'incidenza di tale "intesa" (o, quantomeno, del comportamento distortivo della concorrenza attuato mediante l'impiego di tale modulistica contrattuale) sui singoli contratti stipulati dagli istituti di credito con gli utenti. Allo stato, nulla risulta dedotto dai fideiussori opposenti in ordine alla scindibilità del contenuto negoziale e non vi sono elementi per ritenere che i predetti non avrebbero prestato la fideiussione senza le clausole in questione, che –come si è detto- afferiscono esclusivamente all'aspetto della durata della obbligazione fideiussoria, ma non al suo contenuto. Quanto all'eccezione di inefficacia derivante dalla inosservanza del limite della buona fede, deve darsi atto che la censura è articolata del tutto genericamente. In ogni caso, l'opponente non ha dato alcuna prova di un comportamento della Banca contrario al suddetto canone. Ritiene questo giudice che l'eccezione in esame non sia, allo stato, accoglibile laddove deve riconoscersi, quantomeno in via presuntiva, in capo ai fideiussori la conoscenza dell'andamento del rapporto tra la banca e la SOCIETÀ e ciò in virtù del rapporto degli stessi con la società e dello stato di crisi conclamato della società esternato anche a mezzo della procedura ex art. 182 septies l.fall.; quanto all'ottavo motivo, relativo al pregiudizio asseritamente arrecato alla reputazione commerciale della SOCIETÀ e dei garanti la valutazione dello stesso non attiene alla presente fase potendo al più essere fatto valere, al pari di quanto già sopra osservato, sotto il diverso profilo di eventuale responsabilità degli enti opposti e terzi chiamati; evidenziato che le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183, 6° comma c.p.c.;

### **P.Q.M.**

RIGETTA L'ISTANZA DI SOSPENSIONE della cartella di pagamento opposta;  
VISTO l'art. 183, 6° comma, c.p.c., su richiesta delle parti concede termine di 30 gg. per il deposito di memorie volte a precisare o modificare le domande, eccezioni e le conclusioni già proposte, di ulteriori 30 gg. per replicare alle domande ed eccezioni che sono la conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzione documenti, nonché di 20 gg per la proposizione di prova contraria, fissando, all'esito, l'udienza del 05.11.2020, ore 11.30.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Fermo, 09/03/2020

IL GIUDICE  
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*